

**Mario Rusciano**

Umberto Romagnoli, *Giuristi del lavoro nel novecento italiano. Profili*, Roma, Ediesse, 2018, pp. 334

1. Questo libro di Umberto Romagnoli ha un taglio storico-metodologico ed è denso di contenuti sui quali è utile riflettere: oggi più che mai, cioè nell'epoca in cui si mette in discussione l'essenziale funzione del diritto del lavoro, dei suoi valori e dei suoi canoni. Ritenuti, da alcuni anni, non più coerenti con la moderna concezione dei diritti, dei lavori e dei mercati. I quali ultimi, secondo le teorie economiche del "neo-liberismo", non possono non prevalere sui primi due.

Il taglio storico è quello centrale. Lo si evince già dal titolo del volume: "*Giuristi del lavoro nel novecento italiano. Profili*". R. ci fa entrare in una sorta di "Archivio Storico", di "Galleria", in cui ha sistemato i ritratti di alcuni giuslavoristi del secolo scorso, a suo parere meritevoli di essere ricordati per il rilievo assunto nella storia del diritto del lavoro. Ritratti costruiti nel tempo, talora in occasione della commemorazione di questi studiosi, specie quelli più giovani, scomparsi all'improvviso. Dei quali ha letto e riletto le opere.

Il taglio metodologico si coglie invece nella premessa. Che si apre con la citazione di Giovanni Tarello: celebre filosofo del diritto, scomparso troppo presto, che spesso R. a ragione cita nei suoi scritti. Tarello infatti ha profuso il suo ingegno negli studi di storia della cultura giuridica, raccogliendone in vari volumi (per i tipi del Mulino) i *Materiali*, fondamentali dal punto di vista storiografico. Proprio a Tarello devono molto i giuslavoristi della mia generazione e in parte anche quelli della generazione di R. (naturalmente più i "giuslavoristi della ricerca" che i "giuslavoristi del foro"). Infatti, con il libro, che fece epoca negli anni '70, su "*Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*" (del 1972), Tarello ha dato ai giuslavoristi un'importante "lezione", alla quale giustamente R.

intitola la premessa del suo libro. Una lezione di “filosofia del diritto del lavoro”, impartita attraverso il metodo: che in sostanza è sempre l’epifania (anche involontaria) della personalità scientifica del giurista. R. riporta a tal proposito un’eloquente frase di Tarello: *“poco si comprende del funzionamento dell’organizzazione gius-politica di un’epoca e di un paese, se non se ne conoscono gli operatori: tra questi, principalmente i giuristi”*. La “lezione di Tarello”, dunque, racchiude il senso profondo del volume di R. Lo dico sia perché ho visto nascere questo libro – grazie ai frequenti contatti con R. (per lo più telefonici e telematici) – sia perché ne condivido la scelta, convinto come sono che, per capire il diritto, occorre partire dalla storia. Infatti il giurista, che per natura interroga il suo tempo, non può far bene il suo mestiere se non conosce le origini storiche dei vari e complessi processi che poi scandiscono l’andamento della contemporaneità. E siccome, come dice Tarello, *“una storia del diritto deve praticare il genere letterario della biografia intellettuale”*, R. fa tesoro di questa lezione. Del resto è noto che la storia lo ha sempre appassionato: già dieci anni or sono pubblicò *“Giuristi del lavoro: percorsi italiani di politica del diritto”* (Ed. Donzelli), in cui traccia le fondamentali linee evolutive del diritto del lavoro rileggendo la vita e l’opera di alcuni dei suoi protagonisti. Adesso qui fa la storia del diritto del lavoro richiamando l’attenzione sui giuristi che per lui più hanno segnato la letteratura giuslavoristica dello scorso secolo e del primo decennio del nuovo. (Di costoro, anzi, nell’appendice del libro, traccia pure la biografia).

R. non manca inoltre di alludere al singolare rapporto di reciproca influenza tra la dottrina (“mediatrice intellettuale”) e la giurisprudenza – da quella di merito a quella di legittimità e a quella costituzionale – ma lo fa con una notazione che vale la pena segnalare: *“...sarebbe una sciocchezza affermare che la coppia [dottrina e giurisprudenza] funziona perfettamente”*. Se è vero infatti *“che la giurisprudenza non può fare a meno della dottrina”*, è vero anche *“che il loro dialogo non lusinga la seconda più di quanto non metta in soggezione la prima”*. Questo perché *“la giurisprudenza è in grado di liquidare una buona dottrina nella stessa misura in cui è in grado di premiarne una cattiva”*.

2. La struttura del libro è molto semplice, direi elementare, in quanto segue la periodizzazione classica del diritto del lavoro: che, più di ogni altro ramo dell’ordinamento, finisce con l’essere un sismografo del contesto non

solo economico, ma anzitutto politico e socio-antropologico delle varie epoche storiche.

a) il periodo pre-corporativo coincide con la fase dominata dall'ideologia liberale. Per la quale il diritto del lavoro viene considerato una provincia minore del diritto civile. E difatti qui s'incontra anzitutto **Ludovico Barassi**, che per primo ricostruisce il contratto di lavoro come una specie del contratto di locazione, senza tener conto della (pur timida) legislazione sociale, nata sull'onda delle organizzazioni collettive e delle proteste degli operai della prima industrializzazione, alle quali Barassi non attribuisce grande rilievo.

Seguono Francesco Carnelutti, Giuseppe Messina ed Enrico Redenti. **Francesco Carnelutti** viene da R. citato già nel profilo di Barassi. Carnelutti infatti, [amando] “in gioventù comportarsi da *enfant terrible*”, accusa Barassi d'indifferenza rispetto allo scompiglio portato nell'ordinamento dalle nuove normative sul lavoro. Carnelutti, celebre per la sua poliedricità, è molto presente sulla scena dottrinale anche nel periodo corporativo, non senza alcuni atteggiamenti da camaleonte. Molto breve è il profilo di **Giuseppe Messina** perché di questo giurista si sa poco. Di solito egli viene ricordato per una sua monografia sui “concordati di tariffa”, molto citata da chi si occupa di contrattazione collettiva, perché è la prima a occuparsi dei concordati, considerati in seguito i prototipi dei contratti collettivi. Di **Enrico Redenti**, che è un famoso processualcivilista, si ricorda il suo amore giovanile per il diritto del lavoro, che lo porta a compiere quell'opera straordinaria che è il “Massimario della giurisprudenza probivirale”, introdotto da una famosa relazione che, per il suo spessore logico-concettuale, farà da illuminante battistrada a orientamenti successivi, legislativi e giurisprudenziali. Redenti peraltro continua a frequentare la materia lavoristica: prima nella Rivista di Diritto Commerciale e poi, dopo un lungo silenzio, nella Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Qui, per esempio, si occupa del distacco delle aziende pubbliche dalle associazioni imprenditoriali private, disposto da una discussa norma della legge del 1956 istitutiva del Ministero delle Partecipazioni statali. Una vicenda a suo tempo molto rilevante per le implicazioni politico-economiche e per l'influenza sulle relazioni industriali, il cui sistema contrattuale andava formandosi proprio nella seconda metà degli anni '50. Basti pensare che, dall'autonomo associazionismo delle imprese pubbliche, ha origine la contrattazione decentrata, destinata col tempo a diventare un pilastro del sistema sindacale.

b) Al periodo corporativo R. dedica soltanto uno “sguardo d’insieme”, perché ritiene i giuristi di quel periodo troppo impregnati dell’ideologia politica del fascismo e troppo intenti a celebrarne le magnifiche sorti e progressive. Rilievo esatto, ma non in assoluto: perché è giusto dire che nel periodo corporativo non mancarono giuristi di vaglia di estrazione liberale, che subirono il fascismo non potendosi esprimere in piena libertà. E difatti è noto che soprattutto le norme del codice civile sul contratto individuale di lavoro sono in fondo di stampo liberale, benché riverniciate di spirito corporativo. A ogni buon conto, anche queste pagine di R. sono, oggi come oggi, di indubbio interesse, non solo storico.

3. c) Quando il libro affronta il periodo post-costituzionale, e si avvicina così a tempi più recenti, risulta addirittura avvincente. Fa vivere i travagli attraversati dal diritto del lavoro fin dall’origine: palleggiato dal diritto privato al diritto pubblico (corporativo) per poi far ritorno al diritto privato, prima di assumere una sua più chiara identità e costruire un proprio statuto epistemologico. Si apre giustamente con il profilo di **Francesco Santoro-Passarelli**, un civilista di razza, cattolico liberale, artefice della non poco faticosa vittoria dei privatisti sui pubblicisti nella lotta per appropriarsi del diritto del lavoro post-costituzionale: sia per quel che riguarda il contratto di lavoro, sia per quanto attiene all’ordinamento sindacale, rinvigorito dalla centralità della concezione costituzionale dei corpi intermedi accolta da Santoro-Passarelli. Attraverso un percorso che mette assieme rigore giuridico e apertura al sociale, Santoro-Passarelli infatti valorizza la tutela del lavoratore nello scambio contrattuale – quando, per esempio, afferma che, mentre nei contratti sono in gioco i “beni”, nel contratto di lavoro è in gioco la “persona” – e nello stesso tempo valorizza il protagonismo sindacale. Per un verso in tutti i suoi studi (e fino a tutti gli anni ’80) Santoro-Passarelli si dimostra sensibile ad accentuare, di fronte agli eccessi del positivismo giuridico, la rilevanza dei “fatti sociali”, destinati a diventare regole in quanto sostenute dall’ampio consenso delle forze sociali che ne fanno oggetto dei loro accordi. Per un altro verso (certo senza saperlo) Santoro-Passarelli apre la strada all’elaborazione successiva, da parte di Gino Giugni, della teoria euristica dell’ordinamento intersindacale.

Di non minore interesse sono le pagine dedicate a **Luigi Mengoni**, che R. definisce “un precettore dialogante”. Mengoni è un altro civilista di grandissima statura, anch’egli di formazione cattolica e mosso dalla particolare

sensibilità alla rilevanza della “persona” nel contratto di lavoro e dei “valori” che racchiude. Perciò dà al diritto del lavoro importanti contributi, ne guarda con rispetto l'autonomia e anzi ne pone in luce l'influenza che può esercitare sullo stesso diritto civile. Nega però che si possa tagliare di netto il cordone ombelicale tra il diritto civile e il diritto del lavoro: due branche distinte, ma continuamente dialoganti. **Federico Mancini** è “un intellettuale liberal-socialista”, la cui cultura lo pone nella condizione, da un lato, di legare la dogmatica giuridica e la politica del diritto e, da un altro lato, di affiancare agli studi una gran voglia di operare sul piano politico-istituzionale. Non a caso, negli anni '60, Mancini, assieme a Gino Giugni, fa compiere uno straordinario salto metodologico agli studi del diritto del lavoro arricchendone l'apparato epistemologico: sia ridisegnandone i caratteri fondamentali, sia allargandone i confini. Fino a quando, dopo aver creato una scuola – cui contribuiscono Giorgio Ghezzi, lo stesso Romagnoli e Luigi Montuschi – decide di dedicarsi al diritto europeo: prima da avvocato generale e poi da giudice della Corte di giustizia della Comunità Europea. **Gino Giugni**, per R., è il “compagno professore”. Su Giugni le pagine, oltre che lucide e talora commoventi, sono numerose e non sintetizzabili. Ma ciò non sorprende per due ragioni: sia perché il rapporto tra Gino e Umberto – del quale ho avuto la fortuna di essere a volte testimone diretto e di trarre insegnamenti indimenticabili – è sempre stato umanamente forte e scientificamente fruttuoso, benché dialettico; sia perché, dal noto sodalizio tra Giugni e Mancini, ripeto, nascono gli *essentialia* del nuovo sistema giuslavoristico post-costituzionale. Senza dimenticare che a Giugni, dopo la valorizzazione della realtà sindacale per elaborare la teoria dell'ordinamento intersindacale (nella monografia *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*), si deve, alla fine degli anni '60, la paternità della legge 300 del 1970. Vale a dire di quel famoso “Statuto dei diritti dei lavoratori”, che può considerarsi, semplificando, la traduzione, in una legge dello Stato, della logica dell'ordinamento intersindacale teorizzato in precedenza. Una legge che costituisce uno spartiacque (anche nella visione di R.) tra vecchio e nuovo diritto del lavoro post-costituzionale. Che è poi il regime nel quale, non si sa per quanto tempo e nonostante la preoccupante destrutturazione in atto, ancora oggi bene o male ci troviamo a operare.

Dalle pagine su **Giuseppe Pera** traspare il buon rapporto personale che R. aveva con Pera, ma anche la chiara diversità di metodo di studio, dal momento che Pera – giunto all'università dalla magistratura e avendo sempre fatto l'avvocato oltre al professore – è incline più alla riflessione casistico-

giudiziaria, o se si vuole “forense”, che a quella per così dire prevalentemente “filosofica”, più coerente con il percorso intellettuale di R.. **Giorgio Ghezzi**, studioso di acuta intelligenza e di spiccata sensibilità sociale, viene da R. definito “un idealista senza illusioni”. Di Ghezzi R. pone in luce il frequente dilemma tra la sua ricerca scientifica (in cui spicca il connubio tra rigore giuridico e apertura sociale) e il suo impegno politico-istituzionale (assessore al Comune di Bologna; parlamentare della sinistra; Commissario di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Comunque Ghezzi, da tutte queste postazioni, occupate sempre con autorevolezza, ha continuato a dare raffinati contributi al diritto del lavoro.

4. d) L'ultima parte del volume è dedicata agli studiosi del dopo-statuto. Studiosi tutti giovani e di grande valore, nostri amici più o meno vicini, ma carissimi, dei quali si avverte la mancanza. Ci hanno lasciato molto prematuramente: chi per malattia (Gianni Garofalo e Massimo Roccella); chi per sua volontà (Gaetano Vardaro); chi per mano del folle terrorismo delle BR (Massimo D'Antona e Marco Biagi). Essi hanno però avuto il tempo non solo di dare al diritto del lavoro notevoli apporti scientifici, ma di impegnarsi pure direttamente nella politica, nel sindacato e nelle istituzioni. Anzi, D'Antona e Biagi hanno pagato con la vita il loro impegno istituzionale. Tutti hanno affrontato aspetti centrali della nostra materia: dalla storia giuridica (non solo italiana) alle interpretazioni, acute e originali, del diritto positivo; dalla comparazione giuridica all'ordinamento dell'Unione Europea. Hanno dato molto, ma purtroppo non tutto quanto avrebbero potuto dare.

Le pagine dedicate a questi giovani colleghi risentono della malinconica tenerezza dell'anziano Maestro: dal quale essi, chi più chi meno, hanno tratto insegnamenti e che ora, delle loro opere, coglie la diversità di metodo, l'influenza dell'ambiente (non solo) accademico in cui si sono formati e la cifra intellettuale. R. ricorda, di ciascuno, il cuore dell'apporto dottrinale fornito al diritto del lavoro.

Il colloquio scientifico tra R. e **Gaetano Vardaro** è stato sempre molto intenso, amichevole e dialettico. Vardaro viene ritratto da R. come “una personalità intellettualmente irrequieta e culturalmente insoddisfatta”, la cui “avidità di sapere” [lo] “costringeva a sfidare continuamente se stesso”. Sicché non per “mero accidente” a lui, tra l'altro, è “toccato introdurre i giuristi del lavoro alla conoscenza dell'esperienza della Repubblica di Weimar. Un'esperienza

importante, che però è stata in pratica ignorata dai giuslavoristi, “benché ne fosse documentabile la valenza fondativa del moderno diritto del lavoro”.

Di **Massimo D'Antona** così R. descrive le “due costanti della vasta produzione”. La prima: “Massimo pensava scientificamente e mostrava con semplicità”. La seconda: “Massimo credeva nella forza non-violenta della parola. Per questo, anche quando affrontava le questioni più infuocate, il suo linguaggio non era percussivo. Voleva essere, ed era, solamente persuasivo. Pacatamente persuasivo”. Forse per questo D'Antona ha potuto “collocare le questioni centrali del diritto del lavoro all'interno di coordinate storico-culturali all'altezza della posta in gioco”, affrontare cioè le tematiche di fondo di questo “diritto a misura d'uomo”: la sfida delle differenze rispetto alle regole *standard* del lavoro; il problema cruciale della “rappresentanza generale del lavoro e la riscoperta del rappresentato”, partendo dal “non-detto” dello Statuto dei lavoratori. Del resto, voglio qui ricordare, non a caso la cultura e la personalità di Massimo facevano sì che egli riscuotesse la fiducia di sindacati, imprenditori e istituzioni: tanto da avventurarsi nei difficili percorsi di una sana concertazione sociale, caduta con lui sotto gli spari dei terroristi.

Ricordando le opere principali di **Marco Biagi** – sulle regole del lavoro nelle piccole imprese e sulle cooperative di produzione e lavoro – R. ne ricostruisce sia l'ambiente bolognese della sua formazione, sia il suo lento (ma sostanziale) allontanamento dalla tradizionale funzione del diritto del lavoro dopo il periodo trascorso in Giappone e la “crescente adesione alla cultura anglo-americana”. Da queste esperienze deriva l'immersione di Biagi nella comparazione giuridica, che per lui – afferma R. – è “uno strumento di cui servirsi per allestire e riordinare un vasto repertorio di idee che hanno il pregio di porgersi sotto forma di tecniche pronte per l'uso tra le quali è dato scegliere la più conveniente”. E così, a chi rimpiange il tempo dell'evoluzione concessivo-acquisitiva del diritto del lavoro, Biagi “(ma non solo lui), obietta che il diritto del lavoro è rimasto vittima del suo successo nella misura in cui ha prodotto effetti contro-fattuali”. Perciò egli, secondo R., assume “un'ottica che privilegia la natura strutturalmente compromissoria del diritto del lavoro e ne enfatizza la cedevolezza alle pretese imperialistiche dell'economia di mercato”. Si dedica perciò alle “proposte *de iure condendo*”, che per lui “avevano una valenza direttamente e immediatamente politica”. Tanto da diventare, nella visione omicida dei terroristi, un simbolo – da abbattere – della trasformazione del diritto del lavoro.

**Gianni Garofalo** viene da R. ricordato come uno studioso che si

muove “tra disincanto e ragionevoli utopie”. Ma a R., come a quanti lo conobbero, manca anzitutto “il calore dell’amicizia” di Gianni Garofalo, la “pacezza della sua comunicativa, l’autenticità della sua parola, la forza tranquilla del suo sguardo e il conforto della sua trasparente lealtà”. Sono i tratti di un cattolico comunista (non di un dispregiativo “cattocomunista”), che fonda tutta la sua elaborazione politico-culturale sulla pietra angolare dell’egualianza sostanziale sancita nel secondo comma dell’art. 3 della Costituzione. Un valore che “non può rispecchiarsi nella realtà se non con la gradualità del contrastato processo di giuridificazione della tensione dialettica tra egualianza formale ed egualianza sostanziale, della quale la nascita del diritto del lavoro aveva offerto una prima, timida testimonianza”. Un processo non facile, che presuppone la consapevole integrazione, nel mondo del lavoro tra “individuale” e “collettivo”. “Un collettivo organizzato e strutturato. Il sindacato”. Al quale non a caso Garofalo ha dedicato il suo impegno: non solo di studioso, ma pure di operatore.

Aprendone il ricordo, R. riporta quanto **Massimo Roccella** – definito “uno studioso civilmente impegnato” – disse di se stesso parlando della sua scelta di occuparsi del diritto del lavoro. Soltanto il diritto del lavoro – diceva Roccella – “è così vivo e pulsante” e “ha un legame così stretto con la storia e gioca un ruolo così strategico negli equilibri dei paesi democratici”. Questa frase consente a R. di ricordare che “anche per Massimo lo studio del diritto del lavoro è stato molto più che un mestiere”. E aggiunge che “senza un’autentica passione per lo studio del diritto del lavoro e le sue vicende, Massimo non avrebbe potuto affrontare e gestire uno *stress* angosciante come quello che non poté non procurargli la designazione a succedere a Massimo D’Antona nell’incarico di consigliere giuridico del ministro del lavoro del governo D’Alema”. Del resto R. è convinto che “la politicità che percorre il diritto del lavoro, la valenza meta-giuridica delle sue categorie fondative e il suo impatto sulla vita quotidiana dei comuni mortali trasmettono *input* che premono per essere ammessi nel sapere specialistico del giurista e lo sollecitano ad accorciarne le distanze dalla realtà del suo tempo”.

5. Il libro si conclude con un ossimoro: “ritorno al futuro”. In realtà quest’ultima parte racchiude la *summa* del pensiero di R. sulla fase attuale della disciplina – non a caso intitolata “Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavoratori” – che si apre con “un po’ di pulizia linguistica”, perché “diritto



del lavoro è un accostamento di parole che dice troppo e, al tempo stesso, troppo poco” ed è “anche un’espressione reticente”. Infatti “l’amore per la specie fa perdere di vista il genere”. Nel senso che il diritto del lavoro, nato per la tutela “dei lavoratori dipendenti tendenzialmente stabili”, tiene poco conto non solo dei lavoratori autonomi, ma anche dei tanti lavoratori che prestano la loro opera nelle forme più diverse, spesso di difficile inquadramento perché fintamente “indipendenti”. Qui R. ripercorre le più recenti e travagliate vicende della “subordinazione” e delle varie modalità di “collaborazione”, che le varie leggi degli ultimi venticinque anni hanno introdotto, sconvolgendo l’assetto del diritto del lavoro. Mentre infine, parlando della tensione tra “individuale” e “collettivo” – punto cruciale del sindacalismo storico affermatosi sotto l’egida delle grandi confederazioni – si sofferma sul (non sempre chiaro) legame tra “lavoro” e “cittadinanza” e sull’ambiguo passaggio “dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriale”. Fino a considerare le attuali organizzazioni e le politiche sindacali troppo condizionale dalla realtà del settore industriale e quindi inadeguate ad abbracciare la complessa e sfaccettata realtà del lavoro negli altri settori, per la quale i sindacati sono impreparati.

6. Questo libro è molto utile per capire criticamente la nascita, la crescita e la crisi del diritto del lavoro. Si condividano oppure no le posizioni di R., va detto che esse sono sempre espresse con rigore logico e ampie argomentazioni. Sicché s’imparano comunque molte cose: persino se l’autore eccede nel pessimismo e pare talora cedere a una inespressa nostalgia. Come quando arriva a dire di mettere in gioco un “segmento significativo del [suo] stesso processo di formazione”. Va aggiunto che il libro si legge molto volentieri: R. per natura rifugge dal linguaggio giuridico di natura burocratico-forense, adatto più a trattare le controversie giudiziarie che a condurre una ricerca approfondita. Il suo è un linguaggio sempre letterariamente gradevole e a volte divertente: con le sue metafore e le sue parabole che rivelano la cultura ad ampio raggio dell’autore: dalla letteratura alla storia; dallo sport al cinema. Perciò nelle pagine del libro si colgono importanti insegnamenti per gli studiosi del Diritto del lavoro: di stile, di metodo e di merito. Si potrebbe dire che R. *ridendo castigat mores*.

La lettura del libro va consigliata soprattutto ai giovani e specialmente ai laureandi e ai dottorandi per affinare lo spirito critico e ancora prima la

conoscenza storica di una disciplina in rapida e disordinata trasformazione. Sarà pure un paradosso, ma da questa lettura s'impara molto proprio mentre R. conclude: "sto imparando a disimparare, almeno in parte, ciò che prestigiosi giuristi-scrittori del 900 mi avevano insegnato". Suggerisco ai giovani studiosi di imparare da lui: almeno per ora, perché poi a disimparare avranno tutto il tempo che vogliono.